SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 19**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1995, n. 579.

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2 . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1996.

Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, riguardante gli enti e organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 27 dicembre 1995.

Rinnovo all'azienda ospedaliera di Padova dell'autorizzazione al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 12 gennaio 1996.

Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali. Pag. 7

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 gennaio 1996.

Elenco dei centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari . . . . Pag. 7

Ministero delle finanze

DECRETO 12 luglio 1995.

Istituzione a Bologna di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» . . . . Pag. 16

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 8 gennaio 1996.

Autorizzazione alla regione Lazio per l'utilizzo delle economie di appalto dei lavori di adeguamento e rinnovo dell'acquedotto del comune di Canino, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 16 gennaio 1996, n. 150.

Confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. Pag. 27

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 16 gennaio 1996.

Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, in materia di compatibilità elettromagnetica Pag. 28

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

CIRCOLARE 16 gennaio 1996.

Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, in materia di compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti . . . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di otto proposte di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 30

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Ceppaloni . Pag. 30

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 23 gennaio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 31

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 31

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995) . . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1995, n. 579.

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo art. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo

1. Il presente decreto legislativo disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132.000.000 ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al comma 1, e comunque per un ammontare non superiore a L. 16.800.000 rivalutabile con gli stessi criteri del predetto massimale.

3. Nel caso dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la deduzione fiscale di cui al comma 2 è ammessa, qualora lavoratori subordinati, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di ulteriori quote, ove ancora disponibili, del trattamento di fine rapporto per un importo pari all'ammontare del contributo versato e sia intervenuto un accordo collettivo, o in mancanza, un accordo individuale, sulla redistribuzione del minor onere contributivo sui redditi al di sopra del massimale.

4. Qualora i contributi versati ai sensi del comma 2 al fondo pensione superino complessivamente la misura del 10 per cento del reddito annuo di cui al medesimo comma 2, la deduzione fiscale a favore del datore di lavoro può operare nella misura massima della differenza tra tale misura del 10 per cento e la misura del contributo del lavoratore.

5. Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarietà di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo è iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni».

Note all'art. 1:

Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.

Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.

Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 124/1993, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

«2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Dai compensi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria."».

Il comma 23 dell'art. 1 della citata legge n. 335/1995 così recita:

«23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo».

L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 124/1993 come modificato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita:

«Art. 3. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.

Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale».

L'art. 12 del citato D.Lgs. n. 124/1993, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complemenari) è il seguente:

«Art. 12 (*Contributo di solidarietà*). — 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-*bis* del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-*bis*. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,"».

96G0031

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1996.

Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, riguardante gli enti e organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 468/1978, sono stati rideterminati gli enti ed organismi pubblici, anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore al miliardo di lire (per gli enti che adottano il bilancio di esercizio si fa riferimento all'ammontare dei ricavi e dei proventi risultanti dal conto economico), ai quali si applicano le disposizioni del menzionato art. 25 della legge n. 468/1978;

Visto che nel predetto decreto 3 giugno 1986 sono stati ricompresi anche gli Istituti autonomi case popolari;

Vista la legge regionale dell'Umbria 2 maggio 1983, n. 12, con la quale gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (IERP);

Vista la legge regionale della Toscana 3 novembre 1986, n. 49, con la quale gli Istituti autonomi case popolari assumono la denominazione di Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);

Vista la legge regionale della Basilicata 24 novembre 1987, n. 31, con la quale gli Istituti autonomi delle case popolari assumono la denominazione di Enti provinciali per l'edilizia residenziale (EPER);

Vista la legge regionale del Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, con la quale gli Istituti autonomi per le case popolari assumono la denominazione di Agenzie territoriali per la casa (ATC);

Vista la legge regionale del Veneto 9 marzo 1995, n. 10, con la quale gli Istituti autonomi case popolari sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);

Considerato che per i predetti enti sussistono le condizioni, sopra indicate, per essere inclusi fra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge n. 468/1978;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Ai sottoindicati enti pubblici si applicano le disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni:

Istituti edilizia residenziale pubblica (IERP) dell'Umbria;

Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) della Toscana;

Enti provinciali edilizia residenziale (EPER) della Basilicata;

Agenzie territoriali per la casa (ATC) del Piemonte;

Aziende territoriali edilizia residenziale (ATER) del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MASERA

96A0364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 dicembre 1995.

Rinnovo all'azienda ospedaliera di Padova dell'autorizzazione al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 5 giugno 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera di Padova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 26 settembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il complesso operatorio del centro di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova Istituto di clinica chirurgica.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Amico prof. Davide, professore ordinario istituto di clinica chirurgica I;

Maffei Faccioli prof. Alvise, professore ordinario istituto chirurgia generale I;

Guglielmi prof. Maurizio, professore ordinario chirurgia pediatrica;

Bassi prof. Nicolò, professore associato clinica chirurgica I;

Gerunda prof. Giorgio, professore associato istituto chirurgia generale I;

Zanon prof. Giovanni Franco, professore associato chirurgia vascolare;

Tedeschi dott. Umberto, aiuto ospedaliero clinica chirurgica I;

Ambrosino dott. Giovanni, aiuto ospedaliero clinica chirurgica I;

Merenda dott. Alberto, aiuto ospedaliero istituto chirurgia generale I;

Neri dott. Daniele, aiuto ospedaliero istituto chirurgia generale I;

Gamba dott. Piergiorgio, aiuto ospedaliero chirurgia pediatrica;

Toniato dott. Antonio, aiuto istituto chirurgia generale I;

Zangrandi dott. Fabio, aiuto istituto chirurgia generale I;

Barbasetti dott. Carlo, assistente ospedaliero ULSS n. 15;

Boccagni dott.ssa Patrizia, assistente ospedaliero clinica chirurgica I.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

96A0367

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 gennaio 1996.

Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1987;

Rilevata la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 11 del codice della navigazione nei nuovi organismi societari attuata dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

Considerato che detta trasformazione non ha operato una modifica della natura dell'attività lavorativa dei sopra detti organismi, che permane diretta allo svolgimento delle medesime operazioni nei porti, così come precedentemente descritte dall'art. 108 del codice della navigazione e, attualmente, dall'art. 16 della citata legge n. 84/1994, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di predisporre un provvedimento sostitutivo del sopra citato decreto ministeriale 13 novembre 1987, alla luce della vigente normativa;

Sentiti il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'INAIL, nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'art. 16 della stessa legge, è determinata in L. 108.950.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale alla indicata retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquarantaquattro giorni all'anno.

Art. 2.

Le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni determinate ai fini della liquidazione delle rendite ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e successive modificazioni, saranno applicate automaticamente alla retribuzione di cui all'art. 1.

Roma, 12 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0385

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1996.

Elenco dei centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, che istituisce il Sistema nazionale di taratura e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Visto l'elenco dei centri di taratura convenzionati con gli istituti metrologici primari, trasmesso dagli stessi istituti con nota 26 gennaio 1995 ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerato che occorre provvedere a tale pubblicazione;

Visto il parere reso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 26 gennaio 1995;

Vista l'intesa espressa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la nota n. 9655 del 26 settembre 1995;

Decreta:

Articolo unico

1. I centri di taratura contemplati dall'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273, sono riportati nell'elenco dell'allegato I.

2. Nell'elenco di cui al comma precedente i centri di taratura sono ordinati secondo il numero ad essi attribuito dal SIT - Servizio italiano di taratura, attraverso il quale gli stessi centri sono convenzionati con gli istituti metrologici primari contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 273/1991.

3. Nell'allegato II i centri di taratura sono ripartiti in più sezioni distinte secondo l'istituto metrologico primario con cui è stata sottoscritta la convenzione, e le grandezze per le quali la convenzione è operante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 gennaio 1996

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO I°

Elenco dei centri di taratura contemplati dall'art.4, comma 1, della legge 11 aprile 1991, n.273.

Centro	Ente di appartenenza	
02	FALCK SERVIZI S.r.l.	
	Via Mazzini 23	20099 SESTO S. GIOVANNI (MI)
04	TECSE S.p.A. Gruppo FIAR	
	Via G.B. Grassi 93	20157 MILANO
05	HEWLETT PACKARD ITALIANA	
	Via G. di Vittorio 9	20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)
06	OTO MELARA	
	Via Valdilocchi 15	19100 LA SPEZIA
08	PMM COSTRUZIONI ELETTRONICHE	
	Regione Carenda di Rapalline, 24	17030 CAMPOCHIESA - Albenga (SV)
09	PHILIPS INDUSTRIAL ELECTRONICS	
	Strada Statale 24 km. 16,2	10091 ALPIGNANO (TO)
10	ENEA IN TEC	
	S.P. Anguillarese 301	00060 ROMA
11	GEFRAN CAVI s.r.l.	
	Via Cave, 11	25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
12	ELICOTTERI MERIDIONALI	
	Via Agusta 1	03100 FROSINONE
14	ALENIA - Aeritalia & Selenia	
	Stabilimento di Fusaro	80070 FUSARO (NA)
15	VITROCISET S.p.A.	
	Via Salaria 1027	00138 ROMA
17	T.M.T.	
	Via San Francesco d'Assisi 8	10040 RIVALTA (TO)
18	POLI	
	Via Oberdan 5	13019 VARALLO SESIA (VC)
19	AVIATRONIK	
	Via Lario 1	21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
20	ISTITUTO GIORDANO	
	Via Rossini 2	47041 BELLARIA (FO)
21	IST. IT. DEL MARCHIO DI QUALITA'	
	Via Quintiliano 43	20138 MILANO
22	LITTON ITALIA	
	Via Pontina km. 27,800	00040 POMEZIA (RM)
23	NUOVO PIGNONE	
	Via Matteucci 2	50100 FIRENZE

Gennaio 1995

segue Allegato I

Centro	Ente di appartenenza	
24	EMIT-LAS	
	Piazzale Cantore 10	20123 MILANO
25	ETTORE CELLA	
	Viale De Gasperi 48	20010 S.MARTINO DI BAREGGIO (MI)
29	ENEA-C.R.E. "E. CLEMENTEL"	
	Viale G.B.Ercolani 8	40138 BOLOGNA
30	ISMES	
	Via Pastrengo 9	24068 SERIATE (BG)
31	ELETTRONICA ASTER	
	Via Longoni 102B	20030 BARLASSINA (MI)
34	CESARE GALDABINI	
	Via Papa Giovanni XXIII 183	21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
35	ANSALDO ENERGIA	
	P.za Monumento 12	20025 LEGNANO (MI)
36	OFFICINE GALILEO	
	Via A. Einstein 35	50013 CAMPI BISENZIO (FI)
37	ENEL DCO	
	Piazzale Milano 2	29100 PIACENZA
39	ANSALDO ENERGIA	
	Area Genova	
	Via Lorenzi 12	16151 GENOVA
40	ALENIA SPAZIO S.p.A.	
	Via Pile 60	67100 L'AQUILA
41	S.M.	
	Via San Benigno 25	10040 LOMBARDORE (TO)
42	ALF LAB	
	Via C. Battisti 153	20057 VEDANO AL LAMBRO (MI)
44	COOPERATIVA BILANCIAI	
	Via S. Ferrari 16	41011 CAMPOGALLIANO (MO)
45	ALENIA SPAZIO	
	Stabilimento di Torino C.so Marche 41	10146 TORINO
46	FLUKE ITALIA	
	Viale delle Industrie 11	20090 VIMODRONE (MI)
47	ANSALDO RICERCHE S.R.L.	
	Via F.M. Perrone 118	16161 GENOVA
49	OERLIKON CONTRAVES	
	Via Affile 102	00131 ROMA

Gennaio 1995

segue Allegato I

Centro	Ente di appartenenza	
50	ENEL - DPT	
	S.S. Valnerina km 5	05037 PAPIGNO (TR)
51	M G	
	Via Franchi 154	25045 CASTEGNATO (BS)
52	CERMET	
	Via Aldo Moro 20-26	40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)
53	ANSALDO TRASPORTI	
	Via Volvera, 50	10045 PIOSSASCO (TO)
54	IEC Industrial Engineering Consultants	
	Via Botticelli,151	10154 TORINO
55	METTLER-TOLEDO	
	Via Vialba, 42	20026 NOVATE MILANESE (MI)
56	CESVIT Centro Taratura e Certificazione	
	Via di Santa Marta, 3	50139 FIRENZE
57	CESI Centro Elettr. Sper. It.	
	Via Rubattino, 54	20134 MILANO
58	BULL HN Information Systems Italia	
	Via Martiri d'Italia, 3	10014 CALUSO (TO)
59	BLM	
	Viale Marconi, 63	20095 CUSANO (MI)
60	LTTS	
	Via Emiliani, 25	20025 LEGNANO (MI)
61	VITROCISET S.p.A.	
	Strada Crogestu, 3	09032 MACCHIAREDDU (CA)
62	MODULO UNO S.r.l.	
	Via Cuorgne, 21	10156 TORINO
63	SECI SUD S.p.A.	
	Contrada Falapano, Circ. Esterna di Napoli	80019 QUALIANO (NA)
64	ALENIA - Divisione Avionica e Apparati Speciali	
	Strada Privata Aeroporto	10072 CASELLE (TO)
65	COMECER	
	Via Emilia Ponente, 390	48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)
66	DEA S.p.A.	
	Corso Torino, 70	10024 MONCALIERI (TO)
67	LTF S.p.A.	
	Strada Statale Soncinese, 52	24051 ANTEGNATE (BG)

Gennaio 1995

segue Allegato I

Centro	Ente di appartenenza	
68	L.C.E. Lab. di Certificazione Elettronica s.n.c.	
	Via Cadorna, 11	20090 OPERA (MI)
69	U.S.S.L. 40 Lab. di Sanità Pùbblica - Sezione Fisica	
	Via Lago S. Michele, 11	10015 IVREA (TO)
70	ELSI S.r.l.	
	Via Milano, 11	20020 LAINATE (MI)
71	BRÜEL & KJÆR ITALIANA	
	Via Trebbia, 1	20090 OPERA (MI)
72	C.S.E.L.T.	
	Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni	
	Via Reiss Romolis, 274	10148 TORINO
73	B-TICINO	
	Viale L. Borri, 231	21100 VARESE
74	CINQUEPASCAL	
	Via Capecelatro, 6	24148 MILANO
75	CT-FSB Università di Zagabria, Facoltà di	
	Ingegneria Meccanica	
	Dure Salaja, 1	41000 ZAGABRIA-CROAZIA
76	ENEL	
	Direzione Produzione e Trasmissione	
	Servizio Misure e Prove	
	Via Botticelli, 139	10154 TORINO
77	ENEL	
	Centrale Nucleotermoelettrica	29012 CAORSO (PC)

Gennaio 1995

Allegato II/a- CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'IMGC - ISTITUTO DI METROLOGIA "GUSTAVO COLONNETTI", PER LE GRANDEZZE MECCANICHE E TERMICHE
(situazione aggiornata al 10 gennaio 1995)

Grandezza/ Strumenti	Centri																										
	02	04	10	11	12	17	20	23	24	25	30	34	35	37	39	44	47	50	52	55	59	60	62	63	67	70	74
FORZA																											
- macchine prova	■					■		■			■	■							■								
- dinamometri												■				■											
- misuratori di coppia																					■						
DUREZZA	■					■		■											■						■		
DEFORMAZIONE	■					■		■																			
MASSA																											
- massa		■			■											■				■							
- bilance		■																									
PRESSIONE																											
- banchi manometrici										■																	
- trasduttori		■	■					■	■	■	■			■	■												
- vacuometri																											■
ACCELERAZIONE											■						■						■				
TEMPERATURA																											
- termometri			■	■			■		■		■		■	■	■			■				■		■		■	
- pirometri			■																								
- catene termometriche			■	■			■		■		■			■	■			■				■		■			

Gennaio 1995

Allegato II/b- CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'IMGC - ISTITUTO DI METROLOGIA "GUSTAVO COLONNETTI", PER LE GRANDEZZE DIMENSIONALI
(situazione aggiornata al 10 gennaio 1995)

Grandezza/ Strumenti	Centri												
	04	06	12	18	23	36	39	41	51	52	66	67	75
LUNGHEZZA													
- blocchetti	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	
- tamponi e anelli	■	■	■		■				■	■			
- misure lineari		■											
- calibri	■	■	■							■		■	
- filettature									■				
- macchine di misura a coordinate											■		
- rugosità		■						■					■
FORMA E ROTONDITA'	■	■							■				
ANGOLO													
- tavole e divisori	■												
- livelle	■												
- ortogonalità	■	■											
- blocchetti e poligoni	■	■											

Gennaio 1995

Allegato II/c- CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'IEN - ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE "G. FERRARIS", PER LE GRANDEZZE ELETTRICHE, FOTOMETRICHE E ACUSTICHE (situazione aggiornata al 10 gennaio 1995)

Grandezza	Centri																																
	04	05	06	08	09	10	14	15	19	21	22	30	31	40	42	45	46	49	50	53	54	56	57	58	61	62	64	68	69	71	72	73	76
CORRENTE CONTINUA																																	
- tensione	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■				■	■	
- resistenza	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■		■			■					■	
- rapporto di tensione	■	■				■	■	■			■		■																				
corrente	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■		■	■		■					■	
CORRENTE ALTERNATA																																	
- tensione		■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■		■	■		■					■	
- corrente		■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■		■	■		■					■	
- capacità elettrica		■				■	■																										
- induttanza		■					■																										
- alta tensione	■						■										■																
- rapporto di tensione																			■														
- rapporto di corrente																			■														
- potenza attiva										■																							
- energia attiva										■									■														
ALTA FREQUENZA																																	
- potenza				■				■	■																				■				
- attenuazione		■						■	■																								
TEMPO E FREQUENZA																																	
- frequenza		■	■				■	■	■		■			■	■	■		■		■					■		■						
- intervallo di tempo			■																														
FOTOMETRIA																																	
- flusso luminoso					■																												
ACUSTICA																																	
- livello di pressione sonora															■						■					■		■		■			■
- sensibilità alla pressione															■						■							■					■

Gennaio 1995

Allegato II/d - **CENTRI DI TARATURA DEL SIT RICONOSCIUTI DALL'ENEA PER GRANDEZZE RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI**
(situazione aggiornata al 10 gennaio 1995)

Grandezza	Centri		
	29	65	77
ESPOSIZIONE	■	■	■
KERMA IN ARIA	■	■	■
RATEO DI ESPOSIZIONE	■	■	■
RATEO DI KERMA IN AREA	■	■	■

Gennaio 1995

96A0327

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 1995.

Istituzione a Bologna di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310;

Visto l'art. 3, lettera *c)*, punto 5), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale ed imposte di fabbricazione e di consumo», che dà facoltà al Ministro delle finanze di istituire, di concerto con il Ministro del tesoro, sedi decentrate della Scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze e i relativi successivi decreti di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336, contenente il regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e in particolare l'art. 6, punto 2), il quale prevede la possibilità che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, siano istituite «sedi decentrate della S.C.T. di cui almeno tre nelle regioni del nord»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la nota n. 11680/9 in data 6 aprile 1994 con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna rappresenta alla scrivente che nell'ambito del complesso immobiliare in cui opera la direzione regionale medesima, esiste la possibilità di attivare una sede decentrata della S.C.T. in Bologna;

Vista la nota n. 2420/A28 in data 29 aprile 1994 nella quale la S.C.T. concorda con l'iniziativa assunta dalla predetta direzione regionale delle entrate;

Vista la nota n. 16908/X in data 22 giugno 1994 con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna comunica «che il locale ufficio tecnico erariale, in esito al sopralluogo effettuato ha ritenuto idonei ad ospitare la sede decentrata della S.C.T. in Bologna stessa, viale Aldo Moro n. 44»;

Vista la successiva nota n. 9248 in data 9 marzo 1995 con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna comunica che «l'istituenda sede decentrata di Bologna della S.C.T. sarà allocata presso il sesto piano (e non più terzo piano) dello stabile sito in Bologna, alla via Aldo Moro n. 44» e che «tale modifica peraltro già sottoposta al vaglio del competente ufficio tecnico erariale non comporta alcun pregiudizio trattandosi di piani della medesima superficie dei precedenti»;

Considerata l'opportunità per la Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» di istituire in Bologna una sua sede decentrata da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali a carattere nazionale, oltre alle sedi già istituite di Palermo, Bari e Torino;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Bologna una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni». Essa dipende funzionalmente dalla sede centrale ed è tenuta ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dalla sede centrale stessa.

Art. 2.

L'attività della sede decentrata si svolge nei locali della superficie complessiva di circa mq 350, posti al sesto piano dello stabile sito in Bologna, via Aldo Moro n. 44, concessi in uso gratuito per la finalità sopraddetta dalla direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna.

Art. 3.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata la S.C.T. provvede con personale appartenente al Ministero delle finanze, senza diritto a speciali indennità, designate dalla Scuola stessa d'intesa con i competenti uffici e con un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della sede decentrata sono a carico del capitolo 1140, rubrica 2, categoria IV, del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze così denominato: «spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria E. Vanoni» e devono essere, in via preventiva, espressamente autorizzate dal direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti che disciplinano il funzionamento e le attività della Scuola centrale

tributaria «E. Vanoni» ed in particolare le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 336 citato in premessa.

Art. 6.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

96A0366

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 gennaio 1996.

Autorizzazione alla regione Lazio per l'utilizzo delle economie di appalto dei lavori di adeguamento e rinnovo dell'acquedotto del comune di Canino, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lazio, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i lavori di «Adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale» del comune di Canino (Viterbo) per un importo complessivo di L. 1.600.000.000;

Vista la deliberazione n. 418772200 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito, al sopracitato progetto, un mutuo di L. 1.440.000.000 con ammortamento a carico del bilancio statale;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia di variante e suppletiva datata 23 ottobre 1992, dell'importo complessivo di lire 1.600.000.000, redatta per conto del comune di Canino dal dott. ing. Francesco Treta, che riguarda l'esecuzione di alcuni nuovi tratti di rete e di maggiori lavori non previsti dal progetto originario;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 229.504.117 per l'esecuzione di maggiori lavori nell'ambito del progetto finanziato;

Vista la delibera del comune di Canino n. 840 del 3 dicembre 1992, con la quale è stata approvata la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Visto il voto n. 3688 dell'8 marzo 1993 con il quale il comitato tecnico consultivo della regione Lazio ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul citato progetto;

Vista la delibera 13 settembre 1994, n. 7379, della giunta della regione Lazio, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico;

Vista la nota n. 22724 del 20 febbraio 1995 con la quale la regione Lazio ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia e sugli atti in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lazio è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 229.504.117, derivanti dall'appalto dei lavori di «Adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale» del comune di Canino dell'importo complessivo di L. 1.600.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro: BARATTA

96A0387

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernenti le scuole di specializzazione del settore veterinario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria del 25 gennaio 1995; del senato accademico del 7 aprile 1995 e del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1244 a 1289, relativi alle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina veterinaria, sono così sostituiti:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALIMENTAZIONE ANIMALE

Art. 1244. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in «alimentazione animale».

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della nutrizione e dell'alimentazione animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in alimentazione animale.

Art. 1245. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 300 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1246. — Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, è determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di novanta specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma è stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i dipendenti di ruolo, forniti del titolo di studio prescritto, degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1251.

Art. 1247. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 1248. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1249. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1248, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1252, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1250. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1251. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 1252. — Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in alimentazione animale e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1249, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, biochimica della nutrizione.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche morfologiche e funzionali del digerente dei monogastrici e poligastrici, nonché le nozioni fondamentali sulle principali molecole e sui principali processi chimico-biologici a livello dell'organizzazione strutturale cellulare e del metabolismo in funzione della produzione animale.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B.

Area 2 - *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici.*

Lo specializzando deve conseguire un'approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-nutrizionali degli alimenti zootecnici ai fini di un impiego dietologico mirato a soddisfare le esigenze degli animali, deve, inoltre, acquisire le nozioni relative ai vari aspetti della produzione, conservazione e trattamento degli alimenti comprensivi delle metodiche anche innovative, per un loro valido utilizzo nel settore della tecnica mangimistica.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G08A, G09B.

Area 3 - *Esigenze nutritive e razionamento degli animali domestici.*

Lo specializzando deve conoscere in maniera approfondita i fabbisogni alimentari degli animali in funzione delle necessità fisiologiche, delle condizioni di allevamento e delle attività produttive ed avere piena padronanza della formulistica alimentare e delle tecniche di razionamento.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 4 - *Igiene alimentare degli allevamenti e qualità dei prodotti zootecnici.*

In una visione generale ed integrata dei problemi dell'igiene zootecnica, lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti della corretta alimentazione degli animali allevati al fine di conservare uno stato di benessere ottimale degli animali a tutela della salubrità, quantità e qualità delle derrate alimentari prodotte con ripercussioni largamente positive anche in ordine alla riduzione dei costi di produzione e di salvaguardia degli aspetti ecologico-ambientali.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V33A, V33B.

Area 5 - *Errori dietetici, squilibri nutrizionali, patologia e tossicologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze dei fattori responsabili di errori dietetici, evidenziando i principali squilibri nutrizionali; dovrà, inoltre, valutare il ruolo dell'alimentazione come causa predisponente e/o determinante nell'eziologia di varie patologie ricorrenti nell'allevamento animale; analizzare, infine, gli aspetti tossicologici direttamente od indirettamente legati all'alimentazione.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, V33A, V33B.

Area 6 - *Aspetti economici e normativi dell'alimentazione animale.*

Lo specializzando, che si qualifica come gestore del sistema alimentare nell'allevamento animale, deve avere una preparazione finalizzata alla conoscenza teorica ed applicativa del mercato e dell'utilizzo degli alimenti e dei prodotti animali, nel contesto delle politiche e delle normative internazionali, nazionali e regionali.

Inoltre, in riferimento alle prospettive professionali, assume rilevanza la preparazione estimativa generale e specifica e quella amministrativa delle imprese agro-zootecnico-industriali interessate al settore dell'alimentazione animale.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09B, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 1253. Alla facoltà di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in «fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici».

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della fisiopatologia della riproduzione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici.

Art. 1254. La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1255. Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, è determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma è stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1260.

Art. 1256. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 1257. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1258. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1257, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1261, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1259. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1260. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 1261. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1258, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Anatomia e fisiologia.*

Lo specializzando dovrà approfondire le sue conoscenze sulla istologia, anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile degli animali domestici, con particolare riferimento all'anatomia topografica e all'endocrinologia, anche come presupposto all'utilizzazione delle moderne tecnologie riproduttive.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V34B.

Area 2 - *Patologia ostetrico-ginecologica.*

Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni sull'eziopatogenesi delle affezioni genitali, sui quadri anatomo-patologici da esse determinati, nonché sulle varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34B.

Area 3 - *Malattie infettive e parassitarie.*

Lo specializzando dovrà acquisire aggiornate e specifiche nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V34B.

Area 4 - *Zootecnia e alimentazione.*

Lo specializzando dovrà acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento, con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 5 - *Applicazioni biotecnologiche in riproduzione animale.*

Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sulla pratica della fecondazione artificiale nelle varie specie domestiche, sulle metodiche di prelievo e di inseminazione, nonché sulle tecnologie ad esse connesse: analoghe nozioni avanzate dovrà acquisire sulla pratica dell'embryo-transfer, con particolare riferimento al controllo, condizionamento e potenziamento della funzione riproduttiva, nonché alle tecniche di maturazione gametica, di fecondazione in vitro e di coltivazione, di manipolazione e di conservazione di embrioni. Dovrà inoltre conoscere le disposizioni legislative nazionali, comunitarie ed internazionali connesse a tali pratiche ed in particolare alla produzione e commercializzazione di gameti ed embrioni.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

Area 6 - *Clinica ostetrica veterinaria.*

Lo specializzando dovrà acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva degli animali domestici, sugli aspetti sintomatologici in corso di patologie individuali e d'allevamento, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, sulle disendocrinie condizionanti l'attività riproduttiva; dovrà apprendere i più accurati metodi diagnostici in materia, comprese le metodiche di laboratorio nelle loro varie applicazioni ed i sussidi diagnostici messi a disposizione dalle moderne tecnologie; dovrà infine conoscere possibilità e limiti dei vari interventi terapeutici.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 1262. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in «ispezione degli alimenti di origine animale».

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 1263. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1264. — Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, è determinato in quaranta per ciascun anno di corso per un totale di centoventi specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma è stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito.

Per usufruire dei posti riservati di cui al comma precedente i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1269.

Art. 1265. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 1266. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1267. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1266, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1270, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di

didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1268. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1269. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 1270. — Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1267, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Produttivo-approvvigionale-tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «veterinario ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorire le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Area 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche.

Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B.

Area 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

• Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA

Art. 1271. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in «malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria».

La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore delle malattie infettive degli animali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Art. 1272. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1273. — Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, è determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1278.

Art. 1274. — Sono ammessi al concorso i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 1275. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 1276. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1275, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1279, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1277. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1278. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 1279. — Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1276, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Batteriologia, virologia e parassitologia.*

Nozioni approfondite sulla natura degli agenti responsabili di malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi caratteri biologici ed alle modalità della diffusione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 2 - *Immunologia ed applicazione delle vaccinazioni.*

Conoscenze relative alle reazioni di ordine immunitario con particolare riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 3 - *Principi della profilassi igienico-sanitaria delle malattie infettive degli animali.*

Riguardano la profilassi diretta delle malattie a carattere contagioso con particolare riguardo alle normative nazionali ed internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Area 4 - *Sanità pubblica veterinaria.*

Le conoscenze su questo argomento si riferiscono specificamente alle correlazioni fra stato sanitario degli animali, da compagnia e da reddito, e pubblica salute prevedendo anche l'utilizzazione delle diverse popolazioni animali come indicatori di sanità.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Area 5 - *Terapia delle malattie a carattere contagioso.*

Si tratta di un argomento di specifica pertinenza veterinaria ma con importanti riflessi di carattere sanitario per i noti problemi derivanti dalla presenza di residui di farmaci nelle derrate alimentari di origine animale.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Area 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze di diritto civile e penale oltre che di organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N10X, N17X.

Area 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di diritto amministrativo, economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: N10X, P01A, P02B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA

Art. 1280. — Alla facoltà di medicina veterinaria afferisce la scuola di specializzazione in «tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina».

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della produzione e della patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Art. 1281. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni e prevede un primo anno comune ai due titoli di studio e un successivo biennio differenziato per i due titoli di specialista.

Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 1282. — Il numero massimo di iscritti, in base alle strutture disponibili, è determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al precedente comma è stabilita una riserva di posti non superiore al 5% a favore dei medici veterinari del Corpo veterinario dell'Esercito.

In aggiunta ai posti ordinari è stabilita una riserva di posti non superiore al 10% per i medici veterinari dipendenti di ruolo degli enti pubblici con i quali siano già state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 1287.

Per usufruire dei posti riservati di cui ai commi precedenti i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 1283. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria, scienze della produzione animale e scienze e tecnologie agrarie per il conseguimento del titolo di specialista in tecnologia e produzione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e in medicina veterinaria per il conseguimento del titolo di specialista in patologia e tecnologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, qualora previsto.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato

dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 1284. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi; determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Art. 1285. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 1284, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 1288, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 1286. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonché l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1287. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 1288. — Le aree didattiche che caratterizzano la scuola di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1285, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Caratteristiche biologiche e comportamentali, rapporti con l'ambiente e morfo-fisiologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà anzitutto affrontare il problema dell'inquadramento delle specie animali oggetto di studio dal punto di vista zoologico ed etologico. Per la selvaggina saranno prese in considerazione anche le complesse interazioni con l'ambiente naturale, che condizionano le capacità di adattamento alla vita in cattività e le tecniche di allevamento da adottare. Il nucleo centrale dell'area didattica è comunque costituito dall'anatomia e dalla fisiologia di specie prototipo, che saranno il pollo per gli uccelli, il coniglio per i lagomorfi ed il piccolo ruminante per i cervidi.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, G09C, G09D.

Area 2 - *Caratteristiche esteriori ed attitudini produttive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, loro basi genetiche e miglioramento produttivo.*

Lo specializzando dovrà sviluppare, per ciascuna delle specie considerate, lo studio delle principali razze e linee con le corrispondenti attitudini produttive. Successivamente dovrà approfondire la conoscenza dei meccanismi genetici che stanno alla base dell'espressione di tali attitudini, al fine di realizzare, in termini di genetica applicata, le necessarie strategie di conservazione e di miglioramento delle caratteristiche positive, evitando nel contempo l'affioramento di caratteri negativi ed operando in favore di un potenziamento della resistenza alle più importanti malattie.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09D.

Area 3 - *Tecnologie ed igiene di allevamento, ricoveri ed attrezzature, benessere delle specie allevate.*

Lo specializzando dovrà apprendere quali siano nel rispetto dell'igiene, le migliori condizioni di allevamento delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, partendo dalle esigenze climatico-ambientali, sociali e di compatibilità ecologica, dalle strutture degli impianti e dalla necessaria articolazione del programma di allevamento. Verranno poi esaminate in modo approfondito le tecnologie di allevamento e quelle riproduttive, includendo tra queste le molteplici pratiche della fecondazione naturale ed artificiale, nonché quelle dell'incubazione. La scelta e l'utilizzo delle gabbie, ove necessari, saranno visti anche in funzione delle caratteristiche etologiche e del benessere delle specie allevate.

Settori scientifico-disciplinari: G09D, G09C, G05B, G05C, V32A.

Area 4 - *Alimentazione e nutrizione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà apprendere, attraverso le discipline di quest'area quali siano le specifiche nutritive di ogni gruppo di animali, visto nei diversi momenti produttivi. Sulla base di queste, della dottrina dell'alimentazione e delle tecniche mangimistiche, dovrà essere in grado di formulare razioni mirate alle molteplici necessità delle specie allevate, ivi compresa quella di un appropriato impiego degli additivi. Per tutti i principi indispensabili alla nutrizione delle specie considerate, dovrà inoltre essere in grado di riconoscere le più comuni forme morbose carenziali o da iperdosaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31A, V32A.

Area 5 - *Fisiopatologia comparata degli animali, diagnostica anatomo-patologica delle malattie non infettive e non parassitarie.*

Lo specializzando dovrà imparare ad interpretare i principi generali della patologia comparata, applicabili alle patologie di gruppo o di specie. Dovrà inoltre imparare a riconoscere la linea di confine che separa il normale dal patologico, in funzione dell'alta frequenza con cui si determinano nell'allevamento intensivo, od anche soltanto in condizioni di cattività, patologie «marginali», patologie condizionate e patologie che si estrinsecano soltanto con una ridotta capacità produttiva. Dovrà inoltre riconoscere gli aspetti pratici dell'anatomia patologica e dell'istopatologia veterinaria, per quanto concerne la diagnostica delle malattie e lesioni da cause genetiche, fisiche, chimico-tossicologiche e metaboliche (cioè, essenzialmente, le malattie non infettive e non parassitarie).

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A, V32A.

Area 6 - *Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie parassitarie delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie parassitarie, dovrà imparare a diagnosticarle sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni presentati dai gruppi ed individui colpiti, confermandone poi l'esatta eziologia mediante l'applicazione di idonee tecniche di isolamento e di identificazione dei parassiti, nonché — se del caso — di quelle sierologiche. Dovrà poi essere in grado di programmare ed attuare, ove patricabili, idonee misure di prevenzione e di terapia delle stesse malattie parassitarie, incluse quelle a carattere zoonosico.

Settori scientifico-disciplinari: V32B, V32A, V31A.

Area 7 - *Diagnostica, prevenzione e terapia delle malattie infettive delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando, dopo un'introduzione allo studio epidemiologico delle più comuni malattie infettive, ivi comprese le forme condizionate, dovrà imparare a riconoscerle, o quanto meno a sospettarne la presenza, sulla base dei sintomi, alterazioni anatomo-patologiche e danni evidenziati dai gruppi e dagli individui colpiti. Dovrà poi conoscere e saper interpretare esattamente le tecniche di campionamento ed il tipo di esami diagnostici (virologici, batteriologici, sierologici, istologici e biologici) necessari per confermare la diagnosi in senso eziologico. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile perché lo specializzando possa essere in grado di programmare ed attuare idonee misure di prevenzione ed, ove possibile, di terapia delle stesse malattie (incluse quelle zoonosiche), nel rispetto delle norme di polizia veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V31A.

Area 8 - *Igiene della macellazione, ispezione sanitaria delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.*

Lo specializzando dovrà conoscere anzitutto i requisiti strutturali ed igienici, nonché le norme previste per il funzionamento dei macelli destinati alle specie avicole, al coniglio ed alla selvaggina. Dovrà poi, sfruttando le conoscenze acquisite nelle aree 5, 6 e 7 ed applicando quelle regolamentari di pertinenza, essere in grado di effettuare correttamente sopralluoghi negli allevamenti, la visita pre-macellazione e l'ispezione sanitaria *post mortem* delle specie suddette e della selvaggina. Dovrà avere, infine, un'adeguata conoscenza delle tecniche di laboratorio che di volta in volta si rendessero necessarie per completare gli interventi di cui sopra.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A.

Area 9 - *Economia ed organizzazione aziendale.*

Lo specializzando dovrà conoscere i singoli momenti che presiedono alla produzione avicola, di conigli e della selvaggina e essere in grado di coordinarli. In particolare dovrà essere in grado di valutare le possibilità che le tecnologie offrono ai fini di massimizzare la redditività degli allevamenti, tenendo conto delle fasi di preparazione, produzione, commercializzazione e consumo. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione in economia politica e conoscere la politica agraria comunitaria, i sistemi di finanziamento all'agricoltura, la pianificazione territoriale e l'analisi dei contratti. Tutto ciò costituisce la premessa indispensabile in quanto fornisce le conoscenze dei problemi generali di gestione e organizzazione della moderna azienda.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G01X, G09D.

Area 10 - *Qualità e commercializzazione delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina, tecnologia dei prodotti derivati.*

Allo specializzando saranno fornite le conoscenze propedeutiche ed applicative per essere un valido tecnico per l'industria produttiva e di trasformazione dei prodotti del settore. In particolare dovrà conoscere l'economia del mercato e gli approvvigionamenti dei prodotti specifici. Dovrà poi approfondire le conoscenze sui sistemi di conservazione delle carni e delle uova e sulle tecnologie industriali di trasformazione in prodotti elaborati e innovativi. Utilizzando le conoscenze apprese nelle aree precedenti dovrà acquisire una visione generale della produzione per poter analizzare una qualità totale attraverso una ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione. Dovrà essere in grado di stabilire delle specifiche di marchi di qualità e di controllarne e certificarne le caratteristiche. Dovrà inoltre avere una adeguata preparazione inerente la legislazione e le normative specifiche.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09B, G01X, G09D.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 gennaio 1996

Il rettore: TESSITORE

96A0295

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 gennaio 1996, n. **150**.

Confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

Agli uffici provinciali industria commercio artigianato

Alle regioni e province di Trento e Bolzano

Alle aziende interessate

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, ha prescritto l'obbligo della vendita di tali prodotti in imballaggi preconfezionati.

2. Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'art. 23, è stato precisato il significato di imballaggio preconfezionato, in relazione a quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, dello stesso decreto n. 109, concernente la definizione di «prodotto alimentare preconfezionato».

3. Detto obbligo è stato voluto dal legislatore, a tutela del consumatore consentendo che i formaggi in parola gli venissero consegnati con le indicazioni di etichettatura necessarie per conoscere, in particolare, il luogo di produzione, lo stato di freschezza attraverso la data di scadenza e il nome del produttore. Le norme di etichettatura dei prodotti venduti sfusi (art. 16 del decreto legislativo n. 109/1992) non sono, infatti, idonee ad offrire tale garanzia, in quanto assicurano l'indicazione solo della denominazione di vendita e della lista degli ingredienti.

4 L'obbligo del preconfezionamento, tuttavia, non può essere realizzato in contrasto con i principi comunitari sottoponendolo a limitazioni non previste.

Si ritiene, pertanto, necessario fornire gli opportuni chiarimenti per la corretta applicazione di tale obbligo.

La definizione di «prodotto alimentare preconfezionato» si applica a tutti i prodotti alimentari, avvolti anche parzialmente dall'imballaggio, ma a' condizione che il contenuto non possa essere modificato senza aprire o alterare la confezione e ciò per garantire l'identità del prodotto.

Si tratta, come si evince, di un principio tecnico, di natura merceologica, che nulla ha a che vedere con le caratteristiche qualitative del prodotto. Se questo presenta problemi di ordine igienico-sanitario, accertati nelle fasi di controllo, occorre applicare altre norme, quali la legge 30 aprile 1962, n. 283, e non il decreto legislativo n. 109/1992.

Il preimballaggio, infatti, pur avvolgendo solo in parte il formaggio fresco a pasta filata, in conformità al citato art. 23, deve essere in ogni caso aperto o alterato perché il formaggio stesso possa essere estratto dall'involucro.

Qualora nelle fasi commerciali di vendita al consumatore le caratteristiche igieniche del formaggio siano compromesse dalla manipolazione delle confezioni forate, la causa non è da ricercarsi nel tipo di confezione, ma nella carenza di igiene soprattutto nelle fasi commerciali.

Anche se il contenuto subisce alterazioni, attraverso la fuoriuscita del liquido di governo, il prodotto rimane pur sempre preconfezionato fino a quando la confezione non venga alterata o manomessa.

Quanto sopra premesso, essendo le confezioni forate dei formaggi freschi a pasta filata «preimballaggi» in quanto rispondenti alla definizione di «prodotto alimentare preconfezionato» e all'obbligo prescritto dall'art. 23 suddetto, si invitano gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato a voler attenersi a quanto sopra nell'esame dei verbali in merito.

5. Circa l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 109/1992, si ritiene utile precisare che tale articolo elenca, al comma 3, le indicazioni obbligatorie che devono figurare nell'etichettatura.

Esse devono essere menzionate secondo la destinazione del prodotto e con le modalità previste dal decreto n. 109/1992.

Pertanto i formaggi freschi a pasta filata, destinati al consumatore, tra le diciture obbligatorie, riportano la data di scadenza. Questa, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera *a)*, del decreto n. 109/1992 esonera dall'obbligo di indicare la dicitura di identificazione del lotto.

Nel caso, invece, detti formaggi siano destinati ai soggetti di cui all'art. 17 dello stesso decreto, la data di scadenza non è richiesta, mentre è obbligatoria la dicitura del lotto.

Le regole di etichettatura, poi, si applicano fino alla destinazione del prodotto e non anche alla somministrazione. Nella normale attività di vigilanza è evidente rilevare nei ristoranti mozzarelle non preconfezionate, in quanto destinate ad essere somministrate. Queste possono essere consegnate nei ristoranti in contenitori di grande capacità preconfezionati che vengono all'occasione aperti per il servizio.

Il Ministro: CLÒ

96A0331

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 gennaio 1996

Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, in materia di compatibilità elettromagnetica.

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Viste, in particolare, le disposizioni transitorie recate dall'art. 14, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 476/1992;

Vista la guida della Commissione europea che ha chiarito la definizione dei termini «immissione nel mercato» e «messa in servizio» per tutte le direttive di marcatura CE, compresa la direttiva 89/336/CEE;

Vista la guida all'applicazione del decreto legislativo sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) redatta a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed edita come norma CEI 110-24, che riporta, tra l'altro, le definizioni di cui alla suddetta guida della Commissione;

Considerato che, nella riunione organizzata dalla Commissione europea a Bruxelles nei giorni 20-21 novembre 1995, si è raggiunto un accordo di principio tra gli Stati membri per interpretare in modo flessibile le disposizioni della direttiva 89/336/CEE relativamente agli apparecchi in giacenza al 1° gennaio 1996;

Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo della competitività tecnologica dell'industria nazionale, nell'ambito dei principi della libertà di stabilimento, di circolazione e di concorrenza, e di favorire lo sviluppo tecnico dei sistemi di telecomunicazione operanti sul territorio nazionale anche alla luce dei nuovi standards comunitari in materia di compatibilità elettromagnetica;

Considerata la necessità di consentire una univoca applicazione del richiamato art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 476/1992 e di chiarire altresì quale sia la disciplina applicabile all'utilizzo di materiali di ricambio occorrenti ai sistemi ed agli impianti in servizio al 31 dicembre 1995;

Si precisa quanto segue:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, per immissione nel mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di un apparecchio per la sua distribuzione o per il suo impiego nel territorio dell'Unione europea.

2. La prima messa a disposizione concerne la cessione dell'apparecchio esistente e finito da parte del fabbricante o del mandatario o dell'importatore stabiliti nell'Unione europea a chi effettua la distribuzione dell'apparecchio sul mercato comunitario oppure direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, nell'ambito di un'operazione commerciale a titolo oneroso o gratuito, sempreché sia intervenuto il trasferimento fisico dell'apparecchio oppure, indipendentemente da tale trasferimento fisico nel solo caso in cui vi sia stato il trasferimento giuridico dell'apparecchio stesso.

3. L'art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 476/1992 dispone che «Fino al 31 dicembre 1995 è autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CE, conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992.» conformemente alle previsioni della direttiva 92/31/CEE la quale afferma che «Gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali». La citata previsione normativa, che consente di immettere sul mercato fino al 31 dicembre 1995 apparecchi destinati ad una specifica utilizzazione, deve necessariamente essere intesa, secondo i criteri interpretativi dell'effetto utile e di ragionevolezza, nel senso che è consentita la successiva utilizzazione degli apparecchi già immessi nel mercato al 31 dicembre 1995, conformemente alla loro destinazione d'uso, purché la messa in servizio degli apparecchi stessi da parte degli interessati avvenga entro un termine tassativo, compatibile con la necessità di impedire l'elusione della nuova disciplina comunitaria e delle norme nazionali di attuazione e quindi non superiore, in ogni caso, al termine del 31 dicembre 1996, ritenuto congruo anche nella riunione svoltasi a Bruxelles il 20-21 novembre 1995, citata in premessa.

4. Deve quindi ritenersi che l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dal decreto legislativo numero 476/1992 non osti alla commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, all'acquisizione, alla installazione ed alla utilizzazione degli apparecchi conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992

purché gli apparecchi stessi, esistenti e finiti, siano già stati immessi nel mercato alla data del 31 dicembre 1995 ed a condizione che la loro messa in servizio avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1996. È evidente che, al di fuori di tale tassativa fattispecie, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 476/1992.

5. Il decreto legislativo n. 476/1992 disciplina, conformemente al disposto delle direttive comunitarie cui dà attuazione, i prodotti nuovi o rimessi a nuovo fabbricati nella Unione europea ed i prodotti nuovi, rimessi a nuovo o usati importati da Paesi terzi.

6. Pertanto, il decreto legislativo n. 476/1992 non si applica ai materiali di ricambio destinati alla manutenzione ed alla riparazione necessari per consentire il funzionamento degli impianti o dei sistemi che sono già stati posti in esercizio entro il 31 dicembre 1995 ovvero che sono già stati immessi nel mercato a tale data e che siano posti in esercizio conformemente a quanto previsto al precedente punto 4, a condizione che sia i materiali, sia gli impianti ed i sistemi, a seguito dell'intervento, siano conformi alla normativa nazionale previgente, sempreché, naturalmente, i materiali di ricambio stessi non siano utilizzati per impianti o sistemi sottoposti alla disciplina a regime di cui al decreto legislativo n. 476/1992.

7. In base alle precedenti considerazioni, deve ritenersi altresì consentito il completamento delle operazioni di installazione di impianti e sistemi già in corso alla data del 31 dicembre 1995, a condizione che le operazioni stesse siano comunque ultimate entro e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 1996. Per i casi al di fuori di tale tassativa fattispecie trova piena applicazione la disciplina del decreto legislativo n. 476/1992, fatta salva la possibilità di adottare misure speciali ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, qualora ne ricorrano le condizioni legislativamente previste e purché sia accertata l'effettiva incompatibilità tecnica fra impianti esistenti e apparecchi soggetti alla nuova disciplina necessari per l'esercizio degli stessi. Nessuna rilevanza può invece essere attribuita al fatto che i suddetti nuovi apparecchi compatibili non siano disponibili presso singoli produttori o fornitori. Di dette misure, in relazione alla rilevanza generale della materia, è in ogni caso data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CIÒ

96A0330

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 16 gennaio 1996.

Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, in materia di compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti.

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Considerati i notevoli tempi di attesa, al momento attuale oltre i sei mesi, per poter effettuare presso i laboratori accreditati le prove e le verifiche relative alla valutazione di conformità degli apparecchi radiotrasmittenti;

Si dispone quanto segue:

1. In via transitoria, il costruttore di apparecchi radiotrasmittenti,considerate le attuali difficoltà di ottenere in tempo utile il rapporto di prova da parte dei laboratori accreditati, può apporre, sotto la propria responsabilità, la marcatura CE su tali apparecchi a condizione che:

a) abbia rilasciato una dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 476/1992, a fronte delle specifiche indicate dall'organismo notificato di cui all'art. 9, comma 4, dello stesso decreto legislativo;

b) abbia assunto per iscritto le responsabilità conseguenti alla dichiarazione di cui alla lettera *a)*;

c) abbia prodotto istanza del rapporto di prova ad un laboratorio accreditato;

d) abbia consegnato all'organismo notificato, di cui alla lettera *a)*, entro il 30 giugno 1996, una domanda, corredata dei documenti di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*, intesa al rilascio dell'attestato di esame CE del tipo, contenente l'impegno del richiedente a consegnare, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data della domanda stessa, il rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato a fronte delle specifiche applicabili di cui alla lettera *a)* e ad adeguare gli apparecchi sulla base dei risultati delle verifiche: in caso di mancato rispetto dell'impegno, si applicano le correlative disposizioni sanzionatorie.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GAMBINO

96A0329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di otto proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Porto dell'arma di cui sono dotati per servizio, su tutto il territorio nazionale, per gli addetti ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Esclusione della Polizia Municipale e Locale dall'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione della disciplina del pubblico impiego».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alla legge 8 giugno 1962, n. 604 recante "Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali provinciali".».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia municipale ed estensione della stessa gli altri Enti Locali».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Inserimento delle attività di polizia municipale e locale di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 nell'elenco delle attività usuranti di cui al Decreto Legislativo n. 347 dell'11 agosto 1993 e successive modificazioni».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifiche alla Legge 29 Gennaio 1994 n. 87».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S.U.L.P.M. - Tel. 44245142.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di Apposita Contrattazione separata per gli addetti ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Locale, nell'ambito del Comparto Regioni e Autonomie Locali di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Regina Margherita, 306, presso la sede del S U.L.P.M. - Tel 44245142.

96A0487

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Ceppaloni

Con decreto 15 novembre 1995 la riscossione del carico tributario di L. 18.744.630, dovuto dal comune di Ceppaloni, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Benevento nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A0374

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 gennaio 1996

Dollaro USA	1597,82
ECU	1993,60
Marco tedesco	1084,00
Franco francese	316,37
Lira sterlina	2419,90
Fiorino olandese	968,02
Franco belga	52,725
Peseta spagnola	12,855
Corona danese	280,10
Lira irlandese	2510,34
Dracma greca	6,566
Escudo portoghese	10,457
Dollaro canadese	1165,02
Yen giapponese	15,134
Franco svizzero	1347,80
Scellino austriaco	154,16
Corona norvegese	247,15
Corona svedese	233,09
Marco finlandese	353,27
Dollaro australiano	1172,00

96A0514

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3361 AL	M. Gioielli di Melga Marino e C.	S. Salvatore M.
3400 AL	Donna Gioielli S.r.l.	Valenza
52 AP	Falaschetti Domenico	S. Benedetto T.
92 BG	Pier orafo stilista di Daminelli Pier Mario	Verdellino
25 CH	Iezzi Pierluigi	Chieti
777 MI	Olivetti Enzo	Milano
1506 MI	Bianchi creazioni di Bianchi Efisio	Milano
1594 MI	Nautilus S.d.f. di Visconti e Sfondrini	Milano
21 PN	Not Marco	Cordenons
6 SS	Manunta Antonio	Alghero
58 SS	Achenza Raimondo Domenico	Sassari

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
50 AP	Capitani Marcello	S. Benedetto T.
57 AP	Onori Oliviero	Ascoli Piceno
61 AP	Sciamanna Antonio	Ascoli Piceno
18 BS	Schmal F. Riccardo di Perego V.	Lonato

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1388 AL	Fonsato Anteo Pietro	Valenza	4
50 MC	Artex di Arcangeli Luisella	Recanati	2
1182 VI	Oreficeria Rigon Giancarlo	Trissino	3
2083 VI	Milan Roberto	Vicenza	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 892 del 3 ottobre 1995, dalla prefettura di Arezzo, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
191 AR	Goldex S.r.l.	Arezzo	35
812 AR	Karina S.r.l.	Arezzo	3
918 AR	Sirio preziosi S.r.l.	Arezzo	3
998 AR	Rom.An oro S.r.l.	Arezzo	2
1025 AR	Argento & Oro	Arezzo	4
1298 AR	Donna Mara	Arezzo	2
1305 AR	Peter gold factory	Arezzo	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoelencata ditta, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alla ditta medesima sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco dell'assegnatario, per i quali è stata prodotta dal singolo interessato regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
5 RC	G. Remo Frisina e figli S.a.s.	Reggio Calabria	2

96A0375

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, con deliberazione n. 472 del 19 dicembre 1995, ha nominato il segretario generale, dott. Paolo Solinas, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0432

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 43, seconda colonna, al quarto capoverso, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo *Folchi*, con sede in Bologna ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo *Fochi*, con sede in Bologna ...»; inoltre, all'ottavo capoverso, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo *Folchi* Energia ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo *Fochi* Energia ...»; infine, al dodicesimo capoverso, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo *Folchi* Impianti Industriali ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo *Fochi* Impianti Industriali ...».

96A0358

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400